



CITTÀ DI NARDÒ

*Provincia di Lecce*

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE  
AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI**

PARTE I - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA.....	3
Articolo 1 – Oggetto .....	3
Articolo 2 – Ambito di applicazione.....	3
Articolo 3 – Modalità di adesione alla definizione agevolata.....	3
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata .....	4
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	4
Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso .....	5
Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente .....	5
Articolo 8 – Entrata in vigore.....	6

## **PARTE I - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA**

### **Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina la definizione agevolata dei debiti risultanti da accertamenti esecutivi emessi dal Comune di Nardò, secondo le modalità e nei termini previsti nei successivi articoli.

### **Articolo 2 – Ambito di applicazione**

1. I debiti risultanti da accertamenti esecutivi notificati negli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 sono estinguibili mediante il versamento delle somme dovute a titolo di capitale e di quelle maturate a titolo di rimborso delle spese di notificazione degli atti.
2. La definizione agevolata di cui al presente regolamento può avere ad oggetto anche il singolo debito ricompreso in un accertamento esecutivo.
3. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
4. Il Comune di Nardò, entro quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rende disponibile, sul proprio sito istituzionale, mediante apposito sportello telematico dedicato, l'ammontare delle pendenze del debitore suscettibili di definizione agevolata.

### **Articolo 3 – Modalità di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione agevolata di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune la volontà di avvalersene per tutte o per una parte dei debiti suscettibili di definizione, mediante la presentazione, entro il 30 novembre 2026, ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di apposita dichiarazione, secondo le modalità rese disponibili dal Comune mediante apposito portale telematico dedicato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del presente regolamento. Nella dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
2. Il Comune di Nardò, entro 30 giorni dalla richiesta, rende disponibile, mediante il portale telematico di cui al comma 1, ai debitori che hanno presentato la dichiarazione, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, secondo i seguenti criteri:

- a) versamento in unica soluzione, entro il 31 gennaio 2027;
  - b) ovvero versamento rateale, fino a un numero massimo di 36 rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 28 di ciascun mese a decorrere dal 1° febbraio 2027;
  - c) l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore ad € 50;
  - d) esclusione della compensazione con eventuali crediti tributari del debitore.
3. In caso di pagamento rateale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, si applicano gli interessi al tasso legale.
  4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune di Nardò indica altresì l'eventuale diniego, totale o parziale, alla definizione agevolata.

#### **Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata**

1. Il pagamento dell'unica rata ovvero della prima rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente concessa e ancora in essere.
2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione agevolata non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione agevolata non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. La definizione agevolata può riguardare anche debiti già oggetto di rateizzazione, determinando la sospensione del piano di pagamento in essere e la sua sostituzione con il nuovo piano agevolato. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni e interessi, ivi compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della stessa, fino alla scadenza dell'unica rata ovvero della prima rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti piani di dilazione in essere, con riferimento alle rate in scadenza successivamente alla data di presentazione della dichiarazione.

3. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, anche di una sola rata:
  - a) il debitore decade dalla definizione agevolata;
  - b) il debito residuo è rideterminato al lordo di sanzioni e interessi;
  - c) riprendono le ordinarie attività di riscossione;
  - d) il debito non può essere oggetto di nuove rateizzazioni.

#### **Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso**

1. Il Comune di Nardò, relativamente ai debiti definibili, dalla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive né iscriverne nuovi fermi amministrativi o ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla medesima data. Il Comune non può, altresì, proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

#### **Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente**

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo completo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti ivi ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento dell'unica rata ovvero della prima rata, allegando la relativa quietanza di pagamento.
2. La dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto dell'accettazione, da parte del Comune, della rinuncia al ricorso e dell'accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi pendenti comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti interessati.
3. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento dell'unica rata ovvero della prima rata.
4. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, ovvero la mancata accettazione della rinuncia nei casi di cui al comma 1, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti

oggetto del relativo contenzioso. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

### **Articolo 8 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento acquista efficacia dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio dell'ente ed è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla medesima data.